

BStGer RR.2025.214 vom 19. Februar 2026

Bundesstrafgericht, 2026-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.214

FR: TPF RR.2025.214 du 19 février 2026

IT: TPF RR.2025.214 del 19 febbraio 2026

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

E. 1.2

L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A; <https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html> [in seguito: raccolta testi] unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del

- 4 -

28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così

come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Convenzione sull'extradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l'art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all'assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull'extradizione UE).

E. 1.3

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 1.4

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

E. 2

PA, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione

- 5 -

impugnata, ossia l'italiano. Non vi sono di fatto particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicitamente prevista dalla legge di procedura qui applicabile. Tanto più che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 è stata presentata in lingua italiana (v. act. 5.1), lingua madre del ricorrente (v. act. 5.3, pag. 1). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenze del Tribunale federale 1A.71/2005 dell'11 maggio 2005 consid. 4.1; 1A.87/2004 del 3 giugno 2004 consid. 1; 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1; TPF 2023 156 consid. 2.7.2 con rinvii), a maggior ragione nel caso concreto ribadito trattarsi di una richiesta proveniente dall'Italia. Che atti della procedura estradizionale sin qui condotta dall'UFG si siano svolti in lingua tedesca nulla muta a quanto precede. La relativa censura va quindi respinta.

E. 3

Il ricorrente sostiene che l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione sarebbe insufficiente e i documenti allegati a quest'ultima non permetterebbero di verificare l'eventuale prescrizione dell'esecuzione della pena, in violazione dell'art. 12 n. 2 CEEstr.

E. 3.1

Giusta l'art. 12 n. 2 CEEstr, la domanda d'extradizione deve essere accompagnata dall'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente (lett. a), da un esposto dei fatti, per i quali l'extradizione è domandata, in cui il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile (lett. b; v. anche l'art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP e art. 10 OAIMP) e da una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, da una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più preciso possibile dell'individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità e la sua cittadinanza (lett. c). Ciò deve permettere all'autorità richiesta di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza. Essa deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità richiesta non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estraddando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.).

- 6 -

E. 3.2

In concreto, l'autorità rogante ha trasmesso all'UFG le sentenze italiane riguardanti l'estraddando, ossia: la sentenza di primo grado del 4 aprile 2018 emessa dal Tribunale di Verbania, quella della Corte d'Appello di Torino del 23 gennaio 2020 nonché un estratto della decisione del 7 luglio 2021 della Corte Suprema di cassazione. Nella misura in cui da tali giudizi risulta con chiarezza la fattispecie – compresi quindi tempi e luoghi dei reati – per la quale l'insorgente è stato condannato in maniera definitiva, le condizioni di cui all'art. 12 n. 2 CEEstr sono senz'altro soddisfatte. Per quanto riguarda più particolarmente la questione della prescrizione della pena, si rileva che l'autorità rogante ha trasmesso con la domanda di estradizione il testo dell'art. 172 CP/I, secondo il quale la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. Essendo la sentenza di condanna a carico del ricorrente cresciuta in giudicato il

E. 7

L'insorgente sostiene che la sua estradizione avrebbe conseguenze drastiche per lui e la sua famiglia in Svizzera, in violazione dell'art. 8 CEDU. Essa impedirebbe, tra l'altro, al suo figliastro di concludere il suo apprendistato nel nostro Paese, poiché il suo sostentamento potrebbe essere finanziato solo con lo stipendio congiunto suo e di sua moglie. Farebbe inoltre difetto un interesse italiano all'esecuzione della pena, precisato che i reati, di poca entità, sarebbero stati commessi più di dieci anni fa.

E. 7.1

Preliminarmente va osservato che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'extradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'extradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art.

E. 7.2

Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Dall'incarto emerge che il ricorrente vive in Svizzera dal 2015 con la moglie e i figli di quest'ultima. Egli contribuisce certo al sostentamento della famiglia e alla formazione dei figli della moglie, che seguono un apprendistato (v. art. 5.3), ma non vi è nessun elemento per concludere che l'extradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.

E. 7.3

Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'extradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita. Tuttavia, la Svizzera può assumere il perseguimento di un reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3).

In concreto, va rilevato che l'Italia non ha presentato nessuna richiesta alla Svizzera di esecuzione della pena inflitta al ricorrente all'estero. Anzi, come giustamente evidenziato dall'UFG, "il Ministero della giustizia italiano, con scritto del

E. 8

CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estraddando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da

- 11 -

situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provocata dall'extradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009 consid. 2.7).

E. 12

marzo 2025, ha trasmesso il documento con il quale la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino esprimeva parere contrario all'esecuzione in Svizzera della pena inflitta al perseguito in Italia. La motivazione di tale parere si basa in particolare sul fatto che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, decisa dal Tribunale

di Sorveglianza di Torino con ordinanza dei 27 settembre 2023, in sostanza non è stata rispettata dal perseguito e per questo motivo il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 19 dicembre 2023, dichiarava inefficace la già menzionata ordinanza relativa alla misura alternativa” (act. 1.1, pag. 7). In virtù di ciò il Ministero della giustizia italiano ha ribadito la validità della propria domanda di estradizione e in definitiva non si può che constatare come a monte di essa vi sia proprio la mancata ottemperanza da parte del ricorrente degli obblighi posti a garanzia del reinserimento sociale da lui stesso invocato, per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid. 3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309

- 12 -

del 12 gennaio 2016 consid. 3.3). Anche tale censura non merita quindi ulteriore disamina.

8. Facendo riferimento alla richiesta inoltrata dall'UFG alle autorità italiane circa una possibile esecuzione della pena in Svizzera, il ricorrente, invocando l'art. 720 comma 1 CPP/I, sostiene infine che la risposta a tale quesito dovrebbe essere trattata direttamente dal Ministro della giustizia italiano e non delegata da quest'ultimo alla Procura generale di Torino. Il ricorrente si sarebbe quindi aspettato che il Ministero della giustizia italiano esaminasse in modo approfondito la richiesta dell'UFG e motivasse autonomamente la propria decisione. A suo avviso, il presente caso non sarebbe quindi maturo per una decisione, per cui l'incarto sarebbe da rinviare all'UFG, il quale dovrebbe essere incaricato di chiedere al Ministero della giustizia italiano di migliorare la domanda di estradizione.

A torto. La richiesta di cui sopra è stata infatti correttamente trasmessa dall'UFG al Ministero della giustizia italiano. Quest'ultimo ha poi inoltrato la medesima alla Procura generale di Torino, in quanto autorità penale competente, non diversamente da quanto specularmente avverrebbe nel caso di domande estradizionali svizzere (v. art. 30 cpv. 2 AIMP), ma per il resto non spetta certo al giudice dell'assistenza sindacare la corretta applicazione del diritto procedurale estero e tanto meno la ripartizione dei compiti fra le varie autorità estere competenti in materia estradizionale. Il ricorrente sembra in definitiva confondere la componente ministeriale risp. diplomatica del diritto estradizionale con quella strettamente penalistica: se i rapporti interstatali vengono tradizionalmente esercitati a livello ministeriale ciò non toglie che alla base vi siano domande provenienti dalla magistratura penale di ogni singolo Stato (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2015, n. 11 e 13 ad art. 30 AIMP), per cui è ovvio che anche in questi casi il Ministero della giustizia consulti la procura competente prima di rispondere al proprio interlocutore in Svizzera, ovvero l'UFG. Non vi è dunque nessuna ragione di dare seguito alla richiesta del ricorrente e anche quest'ultima censura va respinta.

9. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata in concreto a fr. 3'000.– a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.